



RIDUZIONE ORARIO A 35 ORE

Richiamato:

- L'art. 22 del CCNL del 01/04/1999 che prevede: "Al personale adibito a regimi di orario articolato in più turni o secondo una programmazione plurisettimanale, ai sensi dell'art. 17, comma 4, lett. b) e c), del CCNL del 06/07/1995, finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività istituzionali ed in particolare all'ampliamento dei servizi all'utenza, è applicata, a decorrere dalla data di entrata in vigore del contratto collettivo decentrato integrativo, una riduzione di orario fino a raggiungere le 35 ore medie settimanali....."
- L'art. 22 del CCNL del 14/09/2000 "Turnazioni" che prevede tra l'altro turni in strutture con orari di servizio di almeno 10 ore giornaliere.
- L'art. 17, comma 4, lett. b) e c) del CCNL 06/07/1995 che prevedono orari plurisettimanali e turnazioni.

Considerato che in data 21 novembre 2002 l'Amministrazione Comunale, la R.S.U. e le Organizzazioni Sindacali FP-CGIL, CISL FPS e UIL FPL hanno concordato di applicare la riduzione oraria a tutto il personale che rientra nella casistica indicata nell'art. 22 del C.C.N.L. 01/04/1999 con decorrenza 1° gennaio 2003.

Dato atto :

- che l'Amministrazione comunale ha svolto la ricognizione dei servizi e dei lavoratori ricadenti nella specie di cui all'art. 22 del CCNL 01/04/1999;
- che sull'argomento si sono svolti appositi incontri della Delegazione Trattante nei quali sono stati esaminati sia i servizi che le possibili modalità di attuazione della riduzione di orario.

Tutto ciò premesso, si stabilisce quanto segue:

Riduzione orario

Al personale adibito a regimi orari articolati in turni di lavoro, secondo le vigenti disposizioni del CCNL, è applicata una riduzione di orario fino a raggiungere le 35 ore medie settimanali, secondo le modalità di seguito riportate:

a) Ricognizione dei lavoratori e dei servizi interessati.

Risultano interessati all'applicazione della presente disciplina i seguenti lavoratori, che sono attualmente adibiti a regimi orari di lavoro articolato in turni:

- dipendenti che svolgono attività di centralino, apertura e chiusura delle sedi degli Uffici Comunali di Piazza Vittorio Veneto e Via Barducci (n. 6 dipendenti)
- dipendenti assegnati alla Biblioteca Comunale di Via Fratti (n. 9 dipendenti)
- gli operatori socio educativi che prestano la loro attività presso gli Asili Nido (n. 14 dipendenti)
- i dipendenti assegnati al trasporto scolastico (n. 8 dipendenti)
- i dipendenti della Ludoteca (n. 2 dipendenti)
- il personale appartenente al Corpo di Polizia Municipale.



b) Modalità:

Uscieri	Orario articolato settimanalmente per complessive 35 ore sia per il turno antimeridiano che pomeridiano
Biblioteca	Articolazione dell'orario su sette settimane di cui sei con 36 ore lavorative ed una con 30 ore svolte dal lunedì al venerdì a rotazione fra gli addetti
Asili Nido	Sette ore giornaliere (anziché 7ore e 12 minuti)
Autisti	Sistema di cumulo di ore con recupero della pausa pranzo
Ludoteca	Un'ora di riduzione settimanale programmata in una giornata da stabilire secondo le esigenze di servizio predefinite
Corpo di Polizia Municipale	Accumulo di un'ora settimanale eccedente, fino alla concorrenza di 6 ore complessive, con recupero di un turno di servizio entro le quattro settimane successive oppure con due recuperi di tre ore ciascuno da fruire comunque entro le quattro settimane successive

Per maggior chiarezza si allegano al presente accordo le proposte inviate dai dirigenti dei servizi interessati.

In ogni caso le modalità di riduzione di orario devono risultare da apposito programma predefinito dal Responsabile del Servizio e preventivamente comunicate al Dirigente del Settore di riferimento.

c) Decorrenza:

L'applicazione della riduzione dell'orario di lavoro con le metodologie di cui sopra decorre dal 01/01/2003 per tutte le categorie di dipendenti.

d) Precisazioni:

Trattandosi di riduzione di orario predefinito, in caso di assenza dal servizio per una delle cause consentite quali festività, ferie, malattia e permessi retribuiti che coprono l'intera giornata lavorativa (la maggior parte dei permessi di cui all'art. 19 del CCNL del 06/07/1995) tali assenze devono essere "valorizzate" come normale orario di lavoro previsto per la giornata di assenza.

Per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale che opera in servizi con orari di lavoro articolato in turni e quindi nelle categorie di lavoratori oggetto del presente accordo, la riduzione dell'orario di lavoro per i dipendenti a tempo pieno determina una modifica del rapporto anche per il dipendente part-time e quindi occorre riproporzionare la percentuale di lavoro svolta sulla base del nuovo orario di servizio.

Sesto Fiorentino, 17 febbraio 2003



DICHIARAZIONI A VERBALE delle Organizzazioni Sindacali

Polizia Municipale: Le modalità di applicazione della riduzione di orario previste dal presente accordo saranno riviste allorché il Corpo di Polizia Municipale sarà integrato con gli addetti necessari.

Cantiere: La decisione di non introdurre i dipendenti del Cantiere nel presente accordo potrà essere rivista dopo l'incontro sull'organizzazione all'interno del Cantiere prevista per il 27 febbraio 2003.